

N. R.G. 7971/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Collegio così composto:

Mariarosa Pipponzi	Presidente
Alfredo De Leonardis	Giudice
Claudia Gheri	Giudice relatore

nel procedimento in epigrafe indicato promosso da:

(C.U.I.), nato ad (Delta State, Nigeria) il
, elettivamente domiciliato a Brescia, in via Alessandro Luzzago n. 7, presso lo studio
dell'Avv. Federico Scalvi, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BRESCIA**, in giudizio in persona del Presidente della
Commissione Territoriale

RESISTENTE

E con l'intervento di

**PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Brescia**

INTERVENUTO

ha emesso il seguente

DECRETO

OGGETTO: procedimento ex art. 35 D. Lgs. 25/2008

1. I fatti rappresentati dal ricorrente e lo svolgimento del processo



Con provvedimento del giorno 27.9.2017 la Commissione Territoriale di Brescia aveva rigettato la prima domanda di Protezione Internazionale avanzata dall'odierno ricorrente, e tale decisione era divenuta definitiva a seguito del rigetto della sua impugnazione giurisdizionale, disposto con ordinanza del Tribunale di Brescia del 14.2.2019.

In sede di prima domanda il richiedente aveva narrato di essere fuggito dal Gambia perché perseguitato dal proprio datore di lavoro che voleva costringerlo a convertirsi all'islam; il Tribunale e la Commissione Territoriale, tuttavia, avevano ritenuto non credibile questa storia.

In data 31.5.2021 il richiedente ha avanzato istanza reiterata di protezione, sostenendo che, nella valutazione della precedente domanda, non era stata adeguatamente considerata la sua esperienza traumatica in Libia, istanza che, però, è stata dichiarata inammissibile dalla Commissione Territoriale di Brescia con decisione del 10.6.2021, sul presupposto che il richiedente non avesse addotto *“nuovi elementi di valutazione in merito alle sue condizioni personali tali da fondare un timore di persecuzione o di un danno grave alla vita o alla persona in caso di rimpatrio, in quanto la vicenda relativa alla persecuzione per motivi religiosi non rappresenta un nuovo elemento rispetto alle dichiarazioni rese in precedenza, che sono state ritenute non credibili in più occasioni, e l'analisi del vissuto del medesimo in Libia non si ritiene rilevante ai fini di stabilire un timore di rimpatrio del paese d'origine, ovvero la Nigeria e non la Libia”*.

Con l'odierna impugnazione, pertanto, la difesa ha censurato il provvedimento della Commissione, ritenendo che la stessa non abbia valutato adeguatamente l'esperienza traumatica vissuta in Libia dal ricorrente e il contesto territoriale di provenienza di quest'ultimo, insistendo per il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, per la concessione della protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, per quella della protezione speciale.

La Commissione Territoriale si è costituita nel presente giudizio, ribadendo la legittimità del provvedimento di diniego adottato e depositando tutti gli atti delle procedure amministrative riguardanti il ricorrente.

Il P.M. non ha comunicato l'esistenza di cause ostative al riconoscimento della Protezione Internazionale.

All'udienza del 19.1.2022 è stato sentito il ricorrente, la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.

Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini seguenti.

2. Sul riconoscimento della protezione internazionale

Il ricorrente, in questa sede, non ha addotto alcun elemento nuovo idoneo a consentire una diversa valutazione della sua istanza di protezione, e tale assenza di novità è stata ribadita in audizione dinanzi al Giudice relatore: *“D. Questi documenti depositati ieri nel fascicolo telematico li aveva già presentati in sede di prima domanda?”*

R. Non tutti. Alcuni sono stati aggiornati, per esempio, nel contratto di lavoro in Nigeria, è stata aggiunta la traduzione italiana. Li avevo già depositati tutti in sede di prima domanda, solo ho aggiornato il contratto di lavoro in Nigeria con la traduzione italiana, questa è la novità” (come si legge a pag. 2 del verbale dell'udienza del 19.1.2022).

L'unico fatto prima non allegato, l'esperienza traumatica vissuta in Libia, non rileva ai fini dell'accoglimento del ricorso, poiché il paese di origine del ricorrente, in cui costui sarebbe rimpatriato in ipotesi di rigetto della domanda reiterata anche in sede giurisdizionale, sarebbe la Nigeria e non la Libia, e l'eventuale vulnerabilità soggettiva derivante dal passato libico non sarebbe sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda di Protezione Internazionale, poiché non integra un pericolo né di persecuzione né di un danno grave alla vita o all'incolumità personale.



L'assenza di elementi nuovi rilevanti ai fini del riconoscimento della Protezione Internazionale pura determina, pertanto, la definitiva cristallizzazione del diniego del rigetto della domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lettere a) e b) del D. Lgs. 251/2007.

Quanto alla protezione di cui alla lettera c) del citato art. 14, va evidenziato che in sede di audizione il ricorrente non ha allegato che, in caso di rimpatrio, rischierebbe la vita o l'incolumità personale a causa di una situazione di generalizzata e indiscriminata violenza derivante da un conflitto armato. Esaminata comunque la situazione del Paese di provenienza del ricorrente, reputa il Collegio che non sussistano i requisiti per il riconoscimento di tale forma di protezione internazionale. A tal riguardo giova ribadire che secondo la Suprema Corte *“l'ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale, non è subordinata alla condizione che lo straniero fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua persona ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero lo sottoponga, per la sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente gli effetti della minaccia”* (cfr. Cass. Civ., 18130/2017).

Per completezza va in ogni caso evidenziato che il ricorrente è originario della Nigeria. Le informazioni aggiornate reperibili sul Paese localizzano le violenze nella zona nord orientale, dove operano il gruppo estremista armato Boko Haram (soprattutto nella regione di Borno) e i NSAR (Non State Armed Groups, soprattutto nelle regioni di Adamawa, Yobe e Borno) che compiono attacchi indiscriminati verso obiettivi sia civili che militari; nella regione centrale del Middle Belt (della quale fanno parte Benue, Plateau, Taraba, Niger, Kogi, Nassarwa, Kwara, Adamawa, Kaduna meridionale, Bauchi meridionale, Kebbi meridionale, Gombe meridionale, Yobe meridionale e Borno meridionale), animata da scontri fra le comunità dei pastori e quelle dei contadini, che hanno provocato centinaia di vittime fra il 2018 e il 2020, e la cui parte settentrionale è stata interessata da una progressiva desertificazione, causa della fuga verso sud di molti pastori fulani, per lo più musulmani, in aree coltivate da comunità prevalentemente cristiane, con conseguente scoppio di aspri conflitti religiosi; nonché, infine, nelle regioni di Zamfara, Kaduna, Katsina e Sokoto, ove dagli inizi del 2019 si verificano fenomeni di banditismo. Al contrario, i gruppi militanti che operano nell'area del Niger Delta (come i Niger Delta Avengers, NDA, e il Movimento per l'Emancipazione del Niger Delta, MEND), che chiedono un miglioramento delle condizioni di vita della regione e protestano contro il suo degrado ambientale dovuto allo sfruttamento dei giacimenti petroliferi, benché abbiano perpetrato atti violenti, si sono di solito rivolti contro infrastrutture e non hanno ferito gli individui (si vedano *“Nigeria's #EndSARS Protest: De-escalate Tensions, Start Deep Police Reform”*, pubblicato da ICG – International Crisis Group nell'ottobre 2020 e reperibile al link <https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/nigerias-endsars-protest-de-escalate-tensions-start-deep-police-reform>;

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/R2P_Monitor_SEPT2020_Final.pdf; *“North-East Nigeria Situation Update”*, Agosto 2020, reperibile al link <https://www.ecoi.net/en/file/local/2037727/North-East+Situation+Update+-+August+2020.pdf>; *“Country Guidance: Nigeria Guidance note and common analysis”*, reperibile al link https://www.ecoi.net/en/file/local/2004112/Country_Guidance_Nigeria_2019.pdf; EASO COI Nigeria *“Targeting of individuals”* del novembre 2018, reperibile al link <https://www.ecoi.net/en/document/2001375.html>; rapporto di Amnesty International del 2017/2018, reperibile al link <https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/africa/>; https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Nigeria_2019.pdf).

Dall'inizio di ottobre 2020, tuttavia, decine di migliaia di persone hanno iniziato a protestare contro il malgoverno e la brutalità della polizia. Le dimostrazioni inizialmente richiedevano la fine della Speciale Anti-Robbery Squad (SARS), che è stata accusata di grave violazioni dei diritti umani (il 20



ottobre le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco in un luogo di protesta nel distretto Lekki di Lagos, uccidendo almeno 12 persone). Dopo la decisione del presidente Muhammadu Buhari di sciogliere la SARS, la polizia ha nuovamente risvegliato la rabbia dei manifestanti annunciando che avrebbe immediatamente istituito una nuova squadra di armi e tattiche speciali (SWAT) per sostituire la vecchia unità. Nonostante la crescente protesta contro la corruzione e gli abusi della polizia, iniziata nella capitale Abuja e poi diffusasi nel resto del paese, in particolare negli stati di Lagos, Edo e Anambra, queste manifestazioni non appaiono ancora tali da determinare una rilevante e stabile perdita di controllo del territorio da parte delle autorità governative, che costituisce il dato veramente indicativo dell'esistenza di un conflitto armato interno ai sensi dell'art. 14 lett. c) del D.Lgs. 251/2001, anche perché sinora le istituzioni politiche, attraverso l'imposizione di coprifuoco, il parziale accoglimento delle richieste dei manifestanti e la pubblica condanna degli abusi compiuti dalla SARS, hanno evitato che la situazione degenerasse in una guerra civile.

Anche la domanda di protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) del D.Lgs. 251/2007 deve, quindi, essere respinta.

3. Sul principio di non refoulement

In relazione alla zona di provenienza del ricorrente, tuttavia, il Collegio osserva quanto segue. Il richiedente è nato e cresciuto nel Delta State. Orbene, le più aggiornate ed accreditate fonti internazionali testimoniano – per tale zona della Nigeria – una situazione connotata da criticità. “Nello stato del Delta, i gruppi armati che sono proliferati dagli anni '90 attraverso il delta del Niger, sono emersi principalmente a seguito di rivalità etniche. Il gruppo più importante emergente nello stato è stata la Federation of Niger Delta Ijaw Communities (FNDIC), formata negli anni '90 da giovani della comunità Ijaw. Sebbene non si sappia esattamente quante persone siano state coinvolte in attività militanti nel delta del Niger, una stima del 2007 indicava che c'erano almeno 48 gruppi che operavano nel solo stato del Delta, con circa 25 000 membri. 2093 Nell'ottobre 2020, una coalizione di ex militanti appartenenti ai Reformed Niger Delta Avengers (RNDA) hanno dichiarato il loro sostegno al movimento #EndSARS e hanno minacciato di riprendere gli attacchi alle installazioni petrolifere se il governo federale non avesse soddisfatto le richieste dei manifestanti #EndSARS in tutto il paese. In una dichiarazione, i militanti dell'RNDA hanno minacciato di attaccare alcuni gasdotti di distribuzione, la maggior parte dei quali va dallo stato del Delta ad altri stati in tutto il paese. Il cultismo è una delle principali fonti di violenza nel delta del Niger, compreso lo stato del Delta. Si sono verificate anche tensioni comunali su controversie sulla terra e sui confini e "risse di leadership”” (EUAA, Nigeria Security situation giugno 2021, p. 246, https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf).

Il programma ACLED riporta che nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 in Delta State si sono registrati 125 eventi con 84 vittime, di cui 39 violenze contro i civili, 23 battaglie, 17 proteste violente. Gli scontri armati hanno visto protagonisti milizie comunali, Fulani, secessionisti IPOB, cultisti e gruppi armati non identificati. In generale, rispetto all'anno precedente sono aumentati gli incidenti (nel 2020 sono stati 100), mentre le vittime sono diminuite (nel 2020 sono state 120). La tendenza nel corso dell'anno è pressoché stabile quanto al numero di incidenti e delle vittime, come si può vedere dalla suddivisione in trimestri, elaborata da ACCORD. Le aree più colpite sono state Oshimili South, Sapele, Udu, Ughelli North, Warri South, Burutu, Ethiope East.

Nel quarto trimestre si sono registrati 32 incidenti, di cui 8 con vittime, e 15 vittime. In particolare, ci sono state 14 violenze contro i civili, 9 proteste non violente, 7 battaglie. Le regioni maggiormente interessate sono risultate Ethiope East, Ika, Udu, Ughelli. (ACLED DATA, acled-export tool Nigeria).

Nel terzo trimestre sono stati riportati 34, di cui 13 con vittime e 21 vittime in totale. (ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation: Nigeria, third



quarter 2021: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), 16 December 2021

https://www.ecoi.net/en/file/local/2065661/2021q3Nigeria_en.pdf (accessed on 16 February 2022).

Nel secondo trimestre, gli incidenti registrati sono stati 23, di cui 11 con vittime e 21 vittime totali i. ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation: Nigeria, second quarter 2021: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), 19 November 2021

https://www.ecoi.net/en/file/local/2065283/2021q2Nigeria_en.pdf (accessed on 16 February 2022).

Nel primo trimestre gli incidenti registrati sono stati 36, di cui 9 con vittime e in totale 17 vittime. (ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation: Nigeria, first quarter 2021: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), 12 August 2021

https://www.ecoi.net/en/file/local/2058604/2021q1Nigeria_en.pdf (accessed on 16 February 2022).

Human Rights Watch, nel rapporto annuale 2021, riporta che l'Ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale (CPI) ha proseguito il suo esame preliminare della situazione in Nigeria, che si concentra su presunti crimini contro l'umanità o crimini di guerra commessi nel Delta del Niger (Gli stati della cintura e il conflitto tra Boko Haram e le forze di sicurezza nigeriane. HRW, World Report 2021, <https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/nigeria#b3f90d>).

In un articolo pubblicato il 9 maggio 2021, DW scrive "I criminali - conosciuti localmente come banditi - hanno confidato a DW che prendono in prestito armi da agenti di sicurezza dello stato e poi condividono il reddito con loro dopo il "lavoro". "Anche la cosiddetta polizia, vedete, assumiamo le loro armi e le restituiamo più tardi", ha detto a DW un membro di una banda criminale nel Delta del Niger. Il suo racconto è corroborato dall'ammiraglio in pensione John Nicholas Bakpo, un ufficiale militare nigeriano di lunga data. "Li conosciamo [i banditi], sappiamo dove stanno, sappiamo chi sono. Ma il problema è questo: alcuni di questi ragazzi sono stati trascinati in quello che stanno facendo da noi. O per i nostri interessi politici o per quello che abbiamo voleva guadagnare", ha detto Bakpo. (DW, Nigeria's President Buhari under fire because of growing security concerns, 9 maggio 2021 <https://www.dw.com/en/nigerias-president-buhari-under-fire-because-of-growing-security-concerns/a-57477146>).

La confusione ha pervaso Asaba, nello stato del Delta, dopo che i residenti hanno scoperto una lettera di minaccia che dava al governatore Ifeanyi Okowa un ultimatum di 72 ore per ritirare il suo sostegno al divieto di pascolo o rischiare che la capitale dello stato venisse attaccata. La lettera datata 13 giugno 2021 e intitolata "Avvertimento jihadista Fulani" sarebbe stata affissa in posizioni strategiche nella capitale dello stato. I governatori dei 17 stati meridionali durante la riunione ad Asaba hanno recentemente vietato il pascolo all'aperto del bestiame nella regione, ma il divieto è stato respinto dal governo federale e dal procuratore generale della Federazione, Abubakar Malami, che ha affermato la decisione dei governatori viola i diritti dei mandriani alla libera circolazione (The Independent, Fulani jihadist gives okowa 72 hours to withdraw support for ban on open grazing <https://independent.ng/fulani-jihadist-gives-okowa-72-hours-to-withdraw-support-for-ban-on-open-grazing/>).

Jamestown Foundation, in un documento del novembre 2016, riporta che, nonostante la regione meridionale del Delta in Nigeria sia ricca di riserve di petrolio che provvederebbero ampiamente al futuro sia della regione che della nazione, il Delta è logorato dal degrado ambientale, dal furto incontrollato di petrolio, dalla distruzione delle infrastrutture e da una nuova ondata di militanza antigovernativa aggravata da frizioni etniche e rivalità politiche.

Inoltre, riferisce la fonte, ampi tratti della regione del Delta sono caratterizzati da una scarsa, a volte inesistente, presenza dell'amministrazione e di infrastrutture di ogni genere. Per molti residenti l'unico contatto con il governo si verifica quando delle truppe arrivano alla ricerca dei militanti o dei ladri di petrolio. I residenti del Delta lamentano regolarmente di essere trattati come militanti, potenziali militanti o sostenitori dei militanti (Jamestown Foundation, Nigeria Expands Its 'War on Terrorism' to the Niger Delta - Terrorism Monitor Volume: 14 Issue: 18, 16 September 2016



<https://www.ecoi.net/en/document/1045932.html>).

Il report del Dipartimento di stato americano sottolinea che decenni di abbandono, la povertà persistente ed i danni ambientali causati dalle fuoriuscite di petrolio hanno reso la regione del delta del Niger, ricca di petrolio, estremamente vulnerabile. Sebbene ogni stato produttore di petrolio riceva il 13% delle entrate petrolifere prodotte entro i suoi confini, e sebbene diverse agenzie governative, tra cui la Niger Delta Development Corporation (NDDC) ed il Ministero degli affari del delta del Niger, abbiano il compito di attuare progetti di sviluppo, la cattiva gestione, la burocrazia e la corruzione hanno però impedito a questi investimenti di produrre un significativo sviluppo economico e sociale nella regione. I militanti del Delta del Niger hanno dimostrato la loro capacità di attaccare e di danneggiare gravemente le installazioni di petrolio, come si è visto quando hanno tagliato la produzione della Nigeria di oltre la metà nel 2016. Da allora gli attacchi alle installazioni petrolifere sono diminuiti a causa di un rinnovato programma di amnistia e di un impegno continuo ad alto livello con la Regione (US DoS (US Department of State), Investment Climate Statements for 2019 - Nigeria, 11 July 2019 <http://www.ecoi.net/en/document/2031901.html>).

Ciò premesso in fatto, in diritto si osserva quanto segue.

Il legislatore, con l'art. 1, comma 1, lettera e) del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito con L. 18 dicembre 2020, n. 173), ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: *“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani ...”*.

Il legislatore ha pertanto nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).

Nel caso in esame, ricorrono gli estremi rispetto alla prima ipotesi normativa di cui all'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo n. 286/1998, a mente del quale non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti.

Questa norma, in uno ai vincoli ordinamentali di natura sovranazionale e internazionale, esprime il divieto di respingimento, espulsione o estradizione, ogniquale volta vi sia il rischio concreto ed attuale che lo straniero o l'apolide possa subire un pregiudizio in relazione a beni giuridici fondamentali, quali la vita e l'integrità fisica, dipendenti anche da fattori oggettivi esterni alla sua persona (situazioni di grave instabilità sociopolitica caratterizzata da generalizzata violenza, generalizzate e gravi violazioni dei diritti umani, carestie o disastri ambientali o naturali, etc.).

Osserva il Collegio che la situazione di grave instabilità ed insicurezza che, come segnalato dai più recenti *report* internazionali, connota ora il Delta State, è tale da integrare una condizione di vulnerabilità oggettiva valorizzabile ai fini del *non refoulement*. Per cui il ricorrente, in caso di rimpatrio, rischierebbe di subire un pregiudizio rispetto a beni giuridici fondamentali, tra cui – su tutti – l'incolumità.

In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto sotto tale ultimo profilo.

4. Sulle spese di lite

Quanto alle spese del presente giudizio, queste debbono essere integralmente compensate fra le parti in ragione della reciprocità della soccombenza ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.



P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:

- 1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riconosce ad
(C.U.I. , nato ad (Delta State, Nigeria) il 15.10.1978, il diritto alla protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.1 del D. Lgs. 286/1998 come modificato dal D.L. 130/2020, convertito in legge 173/2020;
- 2) Dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2008 e 6 comma 1-*bis*, lettera a), del D. Lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile, previo parere della commissione territoriale, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- 3) Dichiara la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.

Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 8.2.2022.

Il Presidente
Marianrosa Pipponzi

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 come modificato dal D.M.- 15 ottobre 2012 n. 209.

